

**Ambiente.** Attività non coperte dal Sistri

# Doppia opzione per il Mud 2011

**Paola Ficco**

■ Anche con l'entrata in vigore del Sistri il Mud continua a sopravvivere, con gli effetti spiegati nella circolare firmata dal direttore generale della Qualità della vita dell'Ambiente. I soggetti obbligati a dichiarare i dati su prodotto, smaltito e recuperato nel 2010 e nei primi 5 mesi del 2011 non coperti dal Sistri (il cosiddetto «Mudino» o dichiarazione Sistri) hanno due modi, a scelta, per adempiere: compilare in via telematica i modelli che saranno pubblicati su [www.sistri.it](http://www.sistri.it), oppure compilare e trasmettere, nelle forme consuete, alla Ccia competente per territorio e, previo pagamento dei diritti di segreteria, le schede del capitolo 1 - Rifiuti del Dpcm 27 aprile 2010, relative all'attività svolta. Tale decreto ricalca il vecchio Mud (Dpcm 24 dicembre 2002), con cui le imprese hanno già familiarità. Le Ccia poi inoltreranno i dati al Sistri e all'Ispra per l'elaborazione nell'ambito del Catasto rifiuti. I termini per adempiere sono il 30 aprile 2011 per i dati del 2010 e il 31 dicembre 2011 per il periodo 1° gennaio-31 maggio 2011.

Da un punto di vista formale l'articolo 264-bis del Dlgs 205/2010 (correttivo del Dlgs 152/2006) ha abrogato le parti del Dpcm 27 aprile 2010 relative ai soggetti ora obbligati al Sistri. Tuttavia i produttori di rifiuti, i recuperatori e gli smaltitori restano tenuti a comunicare i dati su prodotto e gestito dal 1° gennaio 2010 al 31 mag-

gio 2011. I raccoglitori, i trasportatori, i commercianti e gli intermediari nonché i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti dunque, sono esclusi dall'obbligo del «Mudino» sia per il 2010 sia per il 2011. Invece, residuano alcuni soggetti obbligati al Mud e che per i dati 2010 non possono scegliere tra i futuri modelli che saranno pubblicati su [www.sistri.it](http://www.sistri.it) e quelli di cui al Dpcm 27 aprile 2010 e devono avvalersi solo di questo entro il 30 aprile 2011 e precisamente: i soggetti che effettuano raccolta, trasporto, trattamento e recupero dei veicoli fuori uso poiché il capitolo 2 del Dpcm 27 aprile 2010, disposta dal citato articolo 264-bis, comma 1, lettera b), Dlgs 152/2006, «spiega effetto a partire dalla dichiarazione relativa al 2011». Invece per il periodo 1° gennaio-31 maggio 2011 dovranno presentare la dichiarazione Sistri come tutti gli altri entro il 31 dicembre 2011: il Conai e i sistemi autonomi e autosufficienti degli imballaggi; i comuni della Campania e i comuni che aderiscono volontariamente al Sistri. Dovranno infine fornire le informazioni sui costi di cui all'articolo 189, comma 3, lettera d), Dlgs 152/2006 per il periodo successivo al 31 maggio 2011: i comuni, o loro consorzi e le comunità montane; i produttori di Aee iscritti al Registro nazionale dei produttori usando.